

Codice A1820C

D.D. 10 gennaio 2022, n. 18

**BICB5/2020 Tris - R.F.I. S.p.A. Rete Ferroviaria Italiana - Rinnovo per l'anno 2022 dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e della concessione demaniale breve finalizzata ai lavori di manutenzione straordinaria delle opere idrauliche a protezione del ponte ferroviario sito al km 40+100 della linea Novara-Biella sul Torrente Strona in Comune di Cossato (BI).**



**ATTO DD 18/A1820C/2022**

**DEL 10/01/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli**

**OGGETTO:**

BICB5/2020 Tris – R.F.I. S.p.A. Rete Ferroviaria Italiana – Rinnovo per l'anno 2022 dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e della concessione demaniale breve finalizzata ai lavori di manutenzione straordinaria delle opere idrauliche a protezione del ponte ferroviario sito al km 40+100 della linea Novara-Biella sul Torrente Strona in Comune di Cossato (BI).

Vista l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e concessione demaniale breve rilasciata con determinazione dirigenziale n. 2378/A1820C/2020 del 14/09/2020 a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla «R.F.I. S.p.A.» - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497-sexies cod. civ. e del decreto legislativo n. 112/2015 - Partita IVA 01008081000 - con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, finalizzata ai lavori di manutenzione straordinaria delle opere idrauliche a protezione del ponte ferroviario sito al km 40+100 della linea Novara-Biella sul Torrente Strona in Comune di Cossato (BI), comportanti l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici uniti alla domanda stessa, agli atti del Settore, che prevedono:

- realizzazione di una pista provvisoria lunga circa 250 m e larga 3 m, fatta utilizzando materiale presente in alveo, lungo la sponda destra a partire dall'ex guado a valle del ponte ferroviario;
- rifacimento delle scogliere esistenti a monte del ponte ferroviario in sponda destra e sponda sinistra e a valle del ponte ferroviario in sponda sinistra;
- protezione provvisoria delle pile in massi scarto cava;
- movimentazione del materiale lapideo depositato in alveo per un volume pari a 1.600 m<sup>3</sup>;
- asportazione di tutti i blocchi di calcestruzzo presenti in alveo e successivo conferimento in idoneo impianto di smaltimento;
- rimozione e ripristino dello strato superficiale di calcestruzzo del manufatto ferroviario per

garantirne la funzionalità strutturale e per ripristinare l'aspetto originale della struttura, eliminando tutte le tracce di ammaloramento emerse nel corso del tempo;

vista la domanda di rinnovo per l'anno 2021 dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e concessione demaniale breve, presentata da R.F.I. S.p.A. in data 9 dicembre 2020 (a nostro protocollo n. 61441/A1820C);

vista la dichiarazione del Direttore dei Lavori Geom. Alberto Doglioli (nostro prot. n. 62871/A1820C del 16/12/2020) che attesta che lo stato dei luoghi interessati dalle opere di manutenzione straordinaria a protezione del ponte km 40+100 della linea ferroviaria Novara-Biella, a seguito degli eventi alluvionali di inizio ottobre 2020, non ha subito modifiche che determinino difformità rispetto a quanto riportato negli elaborati di progetto autorizzati e che nulla osta al prosieguo degli interventi previsti ed autorizzati;

ritenuta giustificata la richiesta di proroga visto lo stretto lasso di tempo esistente tra il rilascio della determinazione dirigenziale n. 2378/A1820C/2020, l'evento meteorologico del 2 e 3 ottobre 2020 e le forti piogge cadute nei mesi di ottobre e novembre;

vista l'autorizzazione idraulica di rinnovo ai sensi del R.D. 523/1904 e concessione demaniale breve rilasciata con determinazione dirigenziale n°3474/A1820C/2020 del 17/12/2020 a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con scadenza il 31/12/2021;

Vista la domanda di autorizzazione idraulica presentata in data 16 luglio 2021 (a nostro protocollo n°33326/A1820C) dalla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., finalizzata a un intervento di consolidamento delle fondazioni delle spalle e delle pile del ponte ferroviario sito al km 40+100 della linea Novara-Biella sul Torrente Strona in Comune di Cossato (BI), ad integrazione dei lavori autorizzati con DD n°3474 del 17/12/2020, in particolare relativa alle seguenti lavorazioni:

- realizzazione di colonne in calcestruzzo armato con tubolari in acciaio realizzate con la tecnica del jetgrouting, legate da cordoli di testa ad una quota tale da non creare restringimenti all'ufficiosità idraulica; tali colonne saranno eseguite lungo tutto il perimetro delle due pile e lungo il perimetro delle due spalle;
- estensione della protezione in massi scarto cava verso monte fino all'opera trasversale esistente; ulteriore abbassamento della quota di estradosso di tale protezione, con ulteriore miglioramento della sezione idraulica;

vista l'autorizzazione idraulica integrativa ai sensi del R.D. 523/1904 rilasciata con determinazione dirigenziale n°2111/A1820C/2021 del 21/07/2021 a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con scadenza il 31/12/2021;

vista l'ulteriore domanda di rinnovo per l'anno 2022 dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e concessione demaniale breve, presentata da R.F.I. S.p.A. in data 23 novembre 2021 (al nostro protocollo n°55376/A1820C);

vista la dichiarazione del Direttore dei Lavori Geom. Alberto Doglioli (nostro prot. n°56899/A1820C del 30/11/2021) che attesta che lo stato dei luoghi interessati dalle opere di manutenzione straordinaria a protezione del ponte km 40+100 della linea ferroviaria Novara-Biella, non ha subito modifiche che determinino difformità rispetto a quanto riportato negli elaborati di progetto autorizzati e che nulla osta al prosieguo degli interventi previsti ed autorizzati;

ritenuta giustificata la richiesta di proroga, considerata la complessità e la difficoltà operativa degli

ulteriori lavori integrativi;

preso atto di quanto riportato nella nota trasmessa da R.F.I. S.p.A. in data 15 dicembre 2021 (al nostro protocollo n°59494/A1820C), in particolare in merito, all'eventuale riduzione dell'officiosità idraulica causata dalla realizzazione del rivestimento di protezione in calcestruzzo armato, dovuto allo stato di ammaloramento superficiale dei plinti di fondazione, riscontrato durante l'esecuzione dei lavori in oggetto; l'eventuale riduzione dell'officiosità idraulica sarà compensata con un ulteriore abbassamento della quota di estradosso della platea in massi al centro di ogni campata, con un profilo "a corda molle"; le eventuali variazioni al progetto autorizzato che avranno luogo in fase esecutiva saranno comunque rappresentate negli elaborati "as-built" e trasmesse al Settore Tecnico regionale BI-VC;

visto che la notizia di presentazione dell'istanza relativa ai lavori in oggetto è stata pubblicata sul n. 33 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 13/08/2020, senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta;

visto che la notizia di presentazione dell'istanza relativa ai lavori in oggetto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cossato (BI) per 15 giorni consecutivi dal giorno 30/07/2020 al 14/08/2020 con numero di pubblicazione 1239/2020 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta;

preso atto della "dichiarazione di non necessità di valutazione di impatto ambientale", ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. con particolare riferimento al D.lgs 104/2017, firmata dal progettista e dal responsabile unico del procedimento;

considerato che la Provincia di Biella con nota prot. n°15544 del 21/07/2021 ha rilasciato parere favorevole di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica, con prescrizioni, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011 e s.m.i.), pervenuto allo scrivente Ufficio in data 21/07/2021 al prot. n°34218/A1820C;

preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di € 188,00 a titolo di canone relativo alla concessione breve di cui all'oggetto;

preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di € 50,00 a titolo di rimborso delle spese istruttorie relative alla concessione breve di cui all'oggetto;

poiché i lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato Torrente Strona è necessario procedere al rinnovo dell'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904;

considerato che a seguito dell'esame dell'istanza i lavori erano stati ritenuti ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua in questione con il rilascio della determinazione dirigenziale n. 2378/A1820C/2020;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R del 4/4/2011;

tutto ciò premesso;

**LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".
- D. Lgs. 25/05/2016 n.97 e la Circolare del Settore trasparenza ed Anticorruzione prot. n.737/SA0001 del 03/08/2016;

## **DETERMINA**

di rinnovare per l'anno 2022 a R.F.I. S.p.A. l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e la concessione demaniale breve finalizzata ai lavori di manutenzione straordinaria delle opere idrauliche a protezione del ponte ferroviario sito al km 40+100 della linea Novara-Biella sul Torrente Strona in Comune di Cossato (BI) con le seguenti prescrizioni:

1. le sponde ed eventuali opere di difesa del Torrente Strona interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico

- responsabile dei danni eventualmente cagionati;
2. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
  3. l'estremità di monte dei due tratti di scogliera in sponda destra e sinistra a monte del ponte ferroviario dovranno essere opportunamente ammorsate, al fine di evitare fenomeni erosivi di aggiramento;
  4. il corpo in elevazione del tratto di scogliera in sponda destra, a monte del ponte ferroviario, non dovrà occupare sedime demaniale, al fine di non ridurre l'officiosità idraulica, pertanto lo stesso dovrà essere arretrato o dovrà essere modificata la sua pendenza;
  5. la quota di estradosso della berma di fondazione delle scogliere, non dovrà essere superiore alla quota di estradosso della "protezione provvisoria delle pile", dovrà coincidere con la stessa;
  6. dovrà essere verificato che il fenomeno di battuta dalla sponda sinistra alla sponda opposta, non aumenti a seguito della realizzazione della scogliera in sponda sinistra a valle del ponte;
  7. la realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 R.D. 523/1904 difformi dal progetto presentato o non indicate, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli;
  8. premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
  9. occorrerà predisporre, a monte ed a valle del guado, idonei cartelli monitori di tipo unificato figurativo e polilingue segnalanti il pericolo di piene, anche improvvise, del corso d'acqua;
  10. nel caso in cui i Bollettini di Allerta Meteorologica emessi da ARPA Piemonte indichino un rischio idrogeologico e/o idraulico con livelli di criticità giallo, arancione o rosso, R.F.I. S.p.A. dovrà comunque predisporre la chiusura della pista in alveo e procedere sempre all'ispezione dell'intero tracciato prima della sua riapertura;
  11. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
  12. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato;
  13. durante la realizzazione dell'opera, il soggetto autorizzato dovrà assicurare, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, anche allertando la Protezione Civile comunale;
  14. il taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/09/2011 n. 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n.8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n.4)";
  15. il materiale proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde;
  16. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di

danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

17. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
18. nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l'area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata da maestranze, opere provvisoriale e attrezzature;
19. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
20. nessuna variazione potrà essere introdotta senza l'autorizzazione preventiva di questo Settore Tecnico regionale;
21. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare ceppaie sulle sponde, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
22. questo Settore Tecnico regionale si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
23. R.F.I. S.p.A. dovrà preventivamente comunicare al Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli, a mezzo posta elettronica certificata, eventuali variazioni del Direttore dei Lavori;
24. la presente autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 - e la relativa occupazione del suolo demaniale interessato dai lavori - ha validità fino al 31 dicembre 2022;
25. R.F.I. S.p.A. è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai, dei mezzi d'opera e delle attrezzature utilizzate, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
26. ad avvenuta ultimazione dei lavori R.F.I. S.p.A. dovrà inviare a questo Settore Tecnico regionale la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
27. l'autorizzazione è rinnovata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale di R.F.I. S.p.A. che terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate all'esecuzione dei lavori in oggetto fino al 31 dicembre 2022.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al TAR

entro 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

I Funzionari estensori:

Ing. Maurizio Di Lella

Dott. Alberto Mugni

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)

Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo